

La dignità nel dibattito biogiuridico e biopolitico.

Linee ricostruttive

Salvatore Prisco*

DIGNITY IN THE BIO-LEGAL AND BIOPOLITICAL DEBATE. RECONSTRUCTIVE LINES

ABSTRACT: The essay summarizes the historical and philosophical debate about “dignity”, its constitutional receptions, strong points and ambiguities related to its normative use into biolaw and biopolitics.

KEYWORDS: Dignity; biolaw and biopolitics; historical and philosophical debate; constitutional receptions; jurisprudence

SOMMARIO: 1. Premessa: piano dell’esposizione e avvertenza metodologica – 2. Dignità e filosofia. Un percorso idealtipico – 3. L’approdo della dignità nelle Carte sovranazionali e nelle Costituzioni, tra usi sostanziali e argomentazioni giurisprudenziali, come effetto del costituzionalismo fondato sui valori – 4. Corpo, diritti, dignità: uno sguardo a un panorama in chiaroscuro

1. Premessa: piano dell’esposizione e avvertenza metodologica

Vi sono parole che hanno nutrito nei secoli il dibattito filosofico e filologico, denotandone valori-pietre miliari, indicandone «concetti strategici della tradizione etica e politica», o anche «eulogici», come sono stati definiti, i quali si sono quindi tradotti, nella complessità mai troppo ridicibile della loro articolazione semantica, anche in princîpi giuridici, ormai solitamente enunciati in testi costituzionali.

È ad esempio questo il caso di termini come “laicità”, “giustizia”, o di quelli che compongono il classico trionfo della Rivoluzione Francese, “libertà”, “uguaglianza”, “fraternità” (ovvero – come variante invero non del tutto identica nel senso e nelle fonti ispiratrici ideali di quest’ultima – “solidarietà”) e appunto del lemma “dignità”, del quale verranno di seguito delineati i lineamenti basilari della storia concettuale (§ 2), per poi accennare alle sue principali direzioni di recezione da parte dei documenti costituzionali, storici e contemporanei (§ 3) e concentrarsi infine sull’impiego argomentativo che se ne è dato nel biodiritto e nella biopolitica e sulla ambivalente funzione svolta in tali campi (§ 4).

I limiti dello spazio assegnato alla stesura e la richiesta di strutturarla come una “voce” riepilogativa di enciclopedia hanno impedito un esame del tema che eccedesse dette linee essenziali e per la medesima ragione anche l’apparato bibliografico usato per segnalare le tappe del cammino intrapreso rinvia preferibilmente (salvo eccezioni motivate dal loro rilievo) ad opere monografiche recenti e in lingua italiana, cui occorrerà riferirsi per trarne informazioni ulteriori, senza che questo scritto abbia potuto consentirsi di discuterle analiticamente.

* *Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza nell’Università di Napoli Federico II.*
Mail: salvatore_prisco@virgilio.it. Contributo sottoposto a referaggio.

2. Dignità e filosofia. Un percorso idealtipico¹

¹ Il presente lavoro appare anche negli *Scritti in onore di Antonio Ruggeri*. I riferimenti bibliografici essenziali per approfondire sono stati inseriti in rapporto a ciascuno dei paragrafi in ragione dell'inerenza all'oggetto prevalente delle relative pagine, ma in realtà le letture richiamate superano tale divisione del tutto convenzionale, per l'interconnessione non districabile tra i vari aspetti degli svolgimenti specifici, per cui scritti che toccano i profili giusfilosofici e quelli bioetici e biopolitici contengono sovente anche notevoli argomentazioni di carattere giuridico e le riflessioni degli studiosi di diritto procedono da robuste basi filosofiche generali. Tanto premesso (e senza pretesa di completezza, in una letteratura ormai impressionante per quantità e qualità), si indicano di seguito, qui relativamente al piano storico-filosofico e sociologico, in ordine alfabetico dei cognomi degli Autori consultati o dei titoli delle opere collettanee, i lavori consultati.

D. AMOROSO, G. TAMBURRINI, *Sistemi robotici ad autonomia crescente tra etica e diritto: quale ruolo per il controllo umano?*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2, 2019, 33 ss.; F. ANTONELLI, *Dignità e azione sociale*, in *Vita e Pensiero*, 4, 2014, 379 ss.; P. BECCHI, *Il principio dignità umana*, nuova ed. riv. e ampl., Brescia, 2013; B. BISOL, A. CARNEVALE, F. LUCIVERO, *Diritti umani, valori e nuove tecnologie. Il caso dell'etica della robotica in Europa*, in *Metodo. International Studies in Phenomenology and Philosophy*, II, 1, 2014, 235 ss.; E. BLOCH, *Diritto naturale e dignità umana*, trad. it, Torino, 2005; R. BODEI, *La dignità non è il rango*, in *Il Sole 24 Ore*, 16 gennaio 2014; R. BONITO OLIVA, *Lo spazio della dignità tra etica e diritto*, in *Iride*, 3, 2013, 581 ss.; P.C. BORI, *Pluralità delle vie. Alle origini del Discorso sulla dignità umana di Pico della Mirandola*, testo latino, versione italiana e apparato testuale a cura di S. MARCHIGNOLI, Milano, 2000; V. BUONUOMO, A. CAPECCI, *L'Europa e la dignità dell'uomo. Diritti umani e filosofia*, Roma, 2015; L. CAFAGNA, *Borghesia*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, Roma, 1998, I, 542 ss.; N. CASABURI, *Il cammino della dignità. Peripezie, fascino, manipolazioni di una parola*, Roma, 2015; F.P. CASAVOLA, *De hominis dignitate. Scritti di bioetica*, Milano, 2019, a cura di L. CHIEFFI e F. LUCREZI; M.A. CATTANEO, *Giusnaturalismo, e dignità umana*, Napoli, 2006; A. CELOTTO, *I robot possono avere diritti?*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2, 2019, 91 ss.; M. CHIARELLI, *Decoro e libera determinazione del compenso professionale: ordinamento francese e italiano a confronto*, in *Rassegna Forense*, 1-2, 2012, spec. 124 ss.; A. ARGIROFFI, P. BECCHI, D. ANSELMO, *Colloqui sulla dignità umana. Atti del Convegno internazionale di Palermo, ottobre 2007*, Roma, 2008; C. CROSATO, *L'uguale dignità degli uomini. Per una riconsiderazione del fondamento di una politica morale*, Assisi, 2013; ID., *Pensare la dignità oggi. Una rassegna filosofica*, in *Micromega online*, 1° agosto 2014; F.F. SEGADO, (coord.), *Dignidad de la persona, Derechos fundamentales, Justicia constitucional y otros estudios de derecho público*, Madrid, 2008, 175 ss.; M.L. DI PIETRO, D. MOLTISANTI, *Sul concetto «dignità»*, in *Vita, ragione, dialogo. Scritti in onore di Elio Sgreccia*, Siena, 2012, 135 ss.; M. FRARE, *Ancora sulla dignitas*, in *Diritto e Storia*, 9, 2010; L. GORMALLY, *La dignità umana: il punto di vista cristiano e quello laicista*, in J. DE DIOS CORREA, E. SGRECCIA (a cura di), *La cultura della vita: fondamenti e dimensioni*, Città del Vaticano, 2002, 49 ss.; W. HASSEMER, *Argomentazione con concetti fondamentali. L'esempio della dignità umana*, in *Ars Interpretandi*, 12, 2007, 57 ss.; A. HELLER, *L'uomo del Rinascimento. La rivoluzione umanista*, trad. it., Roma, 2013; S. HENNETTE-VAUCHEZ, *A Human Dignitas? The Contemporary Principle of Human Dignity as a Mere Reappraisal of an Ancient Legal Concept*, EUI Working Papers, Law, 18/1008; O. HÖFFE, *Il principio dignità umana*, in *Iride*, 33, 2001, 243 ss.; R. AMMICHT-QUINN, M. JUNKER-KENNY, E. TAMEZ (a cura di), *Il dibattito sulla dignità umana*, in *Concilium*, 2, 2003; P.O. KRISTELLER, *La dignità dell'uomo*, in ID., *Concetti rinascimentali dell'uomo e altri saggi*, trad. it., Firenze 1978, 3 ss.; M. KEEN, *La cavalleria*, trad. it., Napoli, 1986; G.M. CAPPELLI (a cura di), *La dignità e la miseria dell'uomo nel pensiero europeo. Atti del Convegno internazionale di Madrid, 20-22 maggio 2004*, Roma, 2006; V. MARZOCCO (a cura di), *La dignità in questione. Un percorso nel dibattito giusfilosofico contemporaneo*, Torino, 2018; P. BECCHI, F. BELVISI, V. PACILLO, *La dignità umana, testo e contesto*, in *Ragion Pratica*, 1, 2012, 5 ss.; C. LECCARDI, P. VOLONTÉ, *L'individualismo del nuovo secolo tra privatismo e nuove forme di legame sociale*, in IDD. (a cura di), *Un nuovo individualismo? Individualizzazione, soggettività e legame sociale*, Milano, 2017, 9 ss.; N. LUHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, trad. it., Bari, 2002, spec. 98 ss.; E. MAESTRI, *Genealogie della dignità umana*, in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 9, 2009, 509 ss.; A. MARGALIT, *La società decente*, trad. it, Milano, 1998; G. MARINI, *Storicità del diritto e dignità dell'uomo*, Napoli, 1987; C.M. MAZZONI, *Quale dignità. Il lungo viaggio di un'idea*, Firenze, 2019; M. MINKOVA, *Spostamento dei concetti politici nel lessico cristiano: dignitas in Boezio*, in G. URSO (a cura di), *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del convegno internazionale di*

Il termine latino *Dignitas* (da cui i derivati moderni nelle varie lingue romanze; ma anche l'inglese ha *dignity*) indica originariamente onore, distinzione e – sul piano della ricaduta formale – carica pubblica. Essa è cioè benemerenzia ottenuta per acquisizione di un merito, che produce estimazione sociale in ragione della capacità di chi giunge a possederla di procurare bene agli altri e ha un riflesso nell'attribuzione di cariche pubbliche, riflettendosi dunque nell'*auctoritas* (da *augere*, aumentare) del titolare e nel suo *decus*, decoro.

Si tratta di una nozione che – com'è stato rilevato – è «parte del sistema dei valori tipicamente romano, in quanto risalenti al *mos maiorum*, o provenienti dalla filosofia greca e adattati alla cultura romana» (Chiarelli).

Occorre recuperare dunque, a ritroso nel tempo, innanzitutto il modello greco – arcaico e poi classico – di uomo degno (ἄξιος ma è stato osservato che, tra gli eroi omerici, quello che ne identifica il tipo perfetto è piuttosto il più puro tra i loro avversari, ossia il troiano Ettore).

Il senso del valore (basico, come si diceva: il termine è infatti radice anche di ἄξιωμα, postulato) è nel suo essere posto lungo una sorta di scala, che come si risale si può anche discendere, attribuito di azioni e solo in conseguenza di esse degli uomini che ne compiono di eccelse, tali appunto perché comunque funzionali al bene comune, ossia la dignità implica impegni verso gli altri: questa, è stato scritto, «è una prospettiva che apre alla fondazione di un'organizzazione istituzionale gerarchica, ma guidata dalla razionalità», ovvero «una gerarchia in movimento» (Vincenti). Così ad esempio la celebra in più luoghi Cicerone, intellettuale appunto grecizzante, del quale si cita qui dal *De Officiis*: «La dignità dell'uomo è violata, in quanto essere razionale, quando la persona si fa gestire dall'impulso dei sensi, mentre è promossa e tutelata quando la persona opera per il bene comune» (Libro I, XXX, trad. it., *Dei Doveri*, Bologna 1991, 109).

Nello sviluppo impresso al valore in esame dall'incontro con lo stoicismo di origine ellenistica (e la confluenza tra la concezione più antica e quest'ultima si fa appunto evidente nell'Arpinate), l'approdo rilevante è insomma quello della relazione della dignità con la razionalità (che distingue l'uomo dagli altri animali) e con la moralità, poiché tale condizione lo porta a potere agire al suo meglio, non venendo dominato dagli istinti, bensì potendo scegliere tra bene e male.

Cividale del Friuli, 23 - 25 settembre 2004, Pisa, 2005, 249 ss.; A. MUBI BRIGHENTI, *Tra onore e dignità. Per una Sociologia del rispetto*. Quaderno n. 40 del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università di Trento, aprile 2008; R. PILOTTI, *Dignità dell'uomo e cittadinanza globale: Kant alle origini del cosmopolitismo giuridico*, in *Lessico di Etica Pubblica*, 2, 2016, 68 ss.; U. POMARICI, *Il prisma umano della dignità nell'era delle tecnoscienze. Spunti per una discussione*, in *Rivista di Filosofia del Diritto*, IV, 2015, 141 ss.; E. RIPEPE, *Sulla dignità umana e su alcune altre cose*, Torino, 2014; M. ROSEN, *Dignità: storia e significato*, trad. it., Torino, 2013; L. RUARO, *Profili dell'idea di dignità umana tra antichità ed inizi dell'età moderna*, tesi di dottorato, Facoltà di Filosofia. Università di Padova, Anno Accademico 2011 - 2012; L. SOZZI, *La dignité de l'homme hier et aujourd'hui*, in M. VACCHINA (a cura di), *Attualità dell'antico*, Aosta, 1988, 209 ss.; R. SPAEMANN, *Tre lezioni sulla dignità umana*, tr. it., Torino, 2011; A. TARANTINO, *Uomo (dignità dell')*, in *Eunomia*, 2, 2016, 195 ss.; S. TARANTO, *Le insidie della dignità umana e la sua funzione*, in *Ragion Pratica*, 1, 2017, 169 ss.; G. TURCO, *Dignità e Diritti. Un bivio filosofico-giuridico*, Torino, 2017; U. VINCENTI, *Diritti e dignità umana*, Roma - Bari, 2009; G. VASTA, *Breve storia della dignità*, in *Repubblica*, 27 ottobre 2013; F. VIOLA, voce *Dignità umana*, in *Enciclopedia Filosofica*, V, Milano, 2006, 2863 ss.; D. VON DER PFORDTEN, *Sulla dignità umana in Kant*, in *La Cultura*, 2, 2011, 209 ss.; W. WALLACH, C. ALLEN, *Moral Machines: Teaching Robots Right from Wrong*, New York, 2008, 55 ss.

V'è di più. Lo stoico Seneca scrive a Lucilio (*Epistulae morales ad L.*, Ep. 47, a cura di E. Piccolo, trad. di C. Barone Napoli, 2011, 89): «Ho sentito con piacere da persone provenienti da Siracusa che tratti familiarmente i tuoi servi: questo comportamento si confà alla tua saggezza e alla tua istruzione. “Sono schiavi”. No, sono uomini. “Sono schiavi”. No, vivono nella tua stessa casa. “Sono schiavi”. No, umili amici. “Sono schiavi”. No, compagni di schiavitù, se pensi che la sorte ha uguale potere su noi e su loro».

Se qui l'accento cade sull'*eguale* dignità di principio di ogni uomo, senza barriere sociali, che origina dalla identica sottoposizione di tutti ai mutevoli capricci della sorte, ond'è che saggezza vuole che si riconosca questa situazione per adeguarvisi, un successivo slittamento di senso apre ad un nuovo incontro culturale.

Il cristianesimo aggiunge infatti una nota differente e fa dunque virare il percorso del concetto verso un orizzonte ancora diverso: la dignità resta sì l'eguale condizione di ogni uomo, ma non è più tale perché al medesimo modo egli è sottoposto al Fato, bensì in quanto fatto “ad immagine di Dio”, quindi aperto a una speranza di salvezza oltremondana, mentre l'antica accezione di dignità come complesso di cariche pubbliche deve ormai sopportare la critica di un filosofo dell'estrema stagione pagana e tuttavia aperto al nuovo, come Severino Boezio. Egli rileva infatti come assai spesso queste siano scisse dall'effettivo merito dei rispettivi titolari e anzi trasmissibili a persone della cerchia familiare o a terzi venalmente (ciò che, secoli dopo, genererà una parte notevole del propellente rivoluzionario francese), fenomeno di cui è eco nel termine “dignitario” per indicare – sovente deprecandone la scarsa qualità personale dei beneficiati e perciò l'abuso sostanziale nella catena di successione – gli appartenenti a un ceto ad ascrizione castale.

Un ulteriore snodo ancora nella caratterizzazione della dignità umana – affianco e oltre quella che la fa derivare dalla comune radice cristiana, pur variamente declinata, dell'*homo* quale *imago Dei*, già presente fin dalla paolina Lettera ai Filippesi – si palesa (peraltro evolutivamente, ossia non con una cesura netta immediatamente percepibile, rispetto alle concettualizzazioni precedenti) nell'Umanesimo e nel Rinascimento.

Non potendosi qui seguire analiticamente le singole tappe, basterà dire che da Giannozzo Manetti a Marsilio Ficino e soprattutto in Pico della Mirandola l'uomo è rappresentato quale avente sì origine dal creatore divino, ma libero responsabilmente di se stesso. Come dice Dio ad Adamo, secondo l'ultimo: «Non ti abbiamo fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché come libero, straordinario plasmatore e scultore di te stesso, tu ti possa foggiare da te stesso nella forma che avrai prescelto. Potrai degenerare negli esseri inferiori, che sono i bruti; potrai rigenerarti, secondo la tua decisione, negli esseri superiori, che sono divini» (*Oratio de hominis dignitate*, tr. it., 103 ss. dell'ed. citata in nota): torna ancora il motivo classico della scala che può essere ascesa o discesa, affidando la decisione in proposito al libero arbitrio del singolo, guidato dal responsabile esercizio della razionalità. Con la tradizione del giusnaturalismo (emblematicabile – giacché costretti per il solito motivo dello spazio limitato ad una sola indicazione, tra tante pur possibili – in Pufendorf), ma con ancora maggiore evidenza nel sistema filosofico kantiano, acquista ancora più forza l'identificazione dell'essenza della dignità con la possibilità della scelta morale e razionale, nel che è la ribadita differenza con l'istintività dell'animale non umano.

In realtà, ogni nuovo uso semantico, anche in un contesto storico successivo, ha sempre ereditato anche le declinazioni e gli spessori di senso del passato, onde i fili delle varie concezioni in precedenza richiamate si sono sempre riproposti e talora intrecciati, talaltra no.

Così, in Hobbes era ancora presente un'attualizzazione economicistico-materialistica dell'idea relazionale dell'antichità classica, per cui la dignità è per lui il prezzo che gli altri sono disposti a pagare per servirsi del suo potere (*Leviatano*, trad. it., Scandicci, 1987, 84) – e ancora in tempi a noi contemporanei anche Luhmann recupererà la visione per cui essa dipende dal «riconoscimento sociale della persona» – mentre proprio la sottrazione a un'idea di pregevolezza che la traduca in termini di prezzo di un bene è l'opposta prospettiva di Kant.

La dignità come connotazione della scelta morale del singolo, ma in quanto proiettata ad essere legge universale, è per lui da intendersi come oggettiva: «Agisci in modo da trattare l'umanità, sia nella tua persona sia in quella di ogni altro, sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo», dirà nella *Fondazione della metafisica dei costumi* (qui citata nella trad. it. a cura di P. Chiodi, Torino 1995, 88), che precede di un triennio la *Critica della ragion pratica*.

Senonché, nel nostro tempo si palesa in proposito una difficoltà: la frammentazione etico-culturale della postmodernità, se non ci ha fatto smarrire l'idea che «la massima della tua volontà possa sempre valere, insieme, come principio di una legislazione universale» (questa la formulazione testuale dell'imperativo categorico, qui citata nella trad. it. a cura di A. M. Marietti, Milano, 2009, 163), ha reso arduo il concretarla, rafforzando invece la versione iper-individualistica – nel particolare senso della soggettivizzazione della percezione di contenuto del valore – della nozione qui indagata, insomma la convinzione che, essendo la morale un'opzione del singolo, quand'anche le relative scelte si riflettano nei comportamenti nell'adesione a un compiuto sistema organico di precetti e nel conformarsi a vincoli esterni, anche l'orizzonte e il peso assiologico della dignità varino in relazione alle valutazioni personali di ciascuno.

L'approfondimento della riflessione ha in particolare portato taluno ad asserire che essa vive nella costitutiva *relazionalità* dei consociati. Se tutti la riconoscono l'un l'altro, ma ciascuno nel rispetto di come l'interlocutore l'avverte per se stesso, si tengono assieme l'individuo con la sua percezione di sé medesimo e il fatto che tale caratteristica auto-percettiva non lo rende comunque una monade, perché in essa è altresì contenuta l'idea del concepirsi come essere solidale coi propri simili, ossia si rende palese che sussistono alla fine più idee di dignità, ma in reciproco contatto comunicativo, non ciascuna chiusa alla dialogicità (Calogero, cit. da Belvisi, in *Ragion Pratica*, 161; Hofmann, richiamato *ratione materiae ultra*, nella bibliografia del § 2). Così è fatta «la società decente», secondo una proposta filosofica (Margalit), che riprende e attualizza la nozione di decoro, di cui si diceva in precedenza.

Questo tuttavia non basta a dare un traguardo alla speculazione e a ritenerla messa in salvo, perché – appunto nella postmodernità – la dignità deve difendersi dalla sua radicale negazione, come una stella polare che contrasti le tendenze ad oscurarla che il nostro tempo ha conosciuto e conosce. Essa deve dunque combattere la corsa alla reificazione dell' "umano", portata con sé tanto dai totalitarismi (chi appartiene a popoli o "razze" ritenute "inferiori" è per i nazisti *Untermensch*, sub-umano, termine che essi derivano, tra gli altri, dallo scrittore statunitense Lothrop Stoddard, *The Revolt Against Civilization: The Menace of the Under Man*, 1922, in cui è sviluppato il motivo della lotta tra individui e popoli

“superiori” contro “inferiori” – anche su base biologica ed eugenetica – e perorata una “neoaristocrazia” da restaurare contro la “democrazia” verso la quale è appunto inesorabilmente scivolata la nostra epoca), quanto dal dominio della tecnica.

Del dibattito specificamente biogiuridico e biopolitico sul tema si dirà oltre, qui si può intanto ricordare – per gettare uno sguardo sul complessivo orizzonte futuribile – che ci si è già posti un problema di “etica della robotica” e “diritti del postumano”, con le attuali ricerche indirizzate a produrre auto che si guidano da sole, robot che effettuano operazioni chirurgiche, sistemi di intelligenza artificiale con i quali dialogare a casa o in ufficio e che sono ad esempio in grado di essere programmati anche per sfidare l’uomo a scacchi e batterlo, umanoidi, *cyborg*; appositi studi provano allora a individuare oggi canoni informatici per indurre una qualche regolazione indirizzata dall’etica e dal diritto nei sistemi di intelligenza artificiale e automatizzati, onde farne *macchine morali* (Wallace e Allen e si vedano anche Amoroso - Tamburrini, Bisol - Carnevale - Lucivero, Pisanò, Postigo Solana).

La dignità deve infine fronteggiare oggi l’attacco dell’economia capitalistica ormai trionfante, specie nella variante del suo sviluppo finanziario transazionale, produttivo di non vinto e anzi rinnovato in forme diverse (nonostante le lotte storiche per la liberazione da esso) sfruttamento del lavoro umano, per la parte non ancora svolta sostitutivamente da macchine e comunque distruttiva di legami personali e comunitari, nella misura in cui diventa esso pure “merce”, scarsa e precaria: «il termine biocapitalismo [...] consiste nella possibilità di ottenere profitto dai corpi viventi (potremmo dire dalla vita stessa) e [...] è una delle più importanti forme in cui si è trasformato il capitalismo contemporaneo» (Rosa, richiamato in bibliografia al § 3, 166).

Dal cammino concettuale fin qui (forzatamente troppo) in sintesi delineato si ricava la correttezza dell’indicazione di chi ha osservato che «la dignità umana è un caso di enantiosemia, la condizione semantica di un vocabolo che nel suo svolgimento storico ha assunto un significato opposto a quello originario: per secoli, nel corso del suo sviluppo storico, essa ha rappresentato, nell’idea di gerarchia e di rango (i dignitari di corte), una funzione *escludente*. E ha assunto un significato opposto a quello originario solo con le rivoluzioni moderne e l’illuminismo, quando le prerogative morali, di eccellenza, attribuite ai pochi sono diventate patrimonio dei molti e poi dei “tutti” nelle democrazie moderne» (Pomarici).

Dicendolo in termini diversi, la dignità trascorre nei secoli da principio eminentemente politico e che socialmente implicava doveri, era *distintivo* e identitario (la dignità del nobile e del cavaliere medievale, fondata su fedeltà al signore e onore, lo poneva in posizione differente rispetto agli altri uomini, come pure la dignità del borghese, concretata nel *Beruf* di perseguire il profitto, al confronto col resto della società e lo stesso accadeva al lavoratore federato coi compagni in organizzazioni sindacali e poi in partiti di classe, in lotta per spezzare – marxianamente – le catene di servaggio) a valore *inclusivo*, che implica o potenzia diritti, pre-politico ed etico, ma beninteso, come si osservava sopra, di un’etica che si confronta, nel tempo, con un panorama di macerie dei grandi sistemi ideali capaci di assicurare al singolo la confortevole inclusione in grandi appartenenze collettive rassicuranti, insomma in presenza di un *pluri-verso* etico, non più di un *uni-verso* assiologico.

Se allora a un lato può ritenersi assodato che «la dignità umana si pone [...] al disopra degli ordinamenti giuridici, dei sistemi politici, delle dottrine morali, poiché questi traggono da essa la loro giustificazione ultima», come si è scritto (Viola, in Argiroffi et. al., 102), non pare tuttavia più possibile ricondurne in



definitiva la percezione ad una visione unitaria, che superi ogni contesa dialettica intorno ad essa e anzi da tale constatazione nascono addirittura posizioni scettiche al riguardo, che ne negano ogni funzione pratica, quando addirittura non la dipingono come un inganno verbale, in funzione paternalistica (tra i molti, Hassemer e i tanti critici del discorso complessivo sui diritti umani come stilema retorico). Nel dibattito attuale, comunque – e al netto di queste ultime letture richiamate, radicalmente svalutative – anche chi ritiene la dignità umana, in linea di massima, una dotazione di ogni essere vivente (fornito normalmente di razionalità e questo anche se, per la natura delle cose o per avventura, non potesse ancora, come i bambini, ovvero poco o per nulla esercitarla, come i malati mentali o del morbo di Alzheimer in diverso grado e misura) mette in luce che questo dato di partenza non rimane comunque sempre uguale a se stesso, ossia che – posto il principio – la concreta e piena dignità della persona è tuttavia un traguardo che consegue all’attivazione di una dinamica emancipatoria, il risultato di un processo di incremento progressivo e riconoscimento reciproco.

Su siffatto assunto finiscono dunque e in sostanza per ritrovarsi tanto giusnaturalisti critici (dai quali ci si sarebbe potuto attendere che restassero legati al mero riconoscimento astratto e ad una configurazione immutabile del valore, come caratteristica propria dell’ “umano”), quanto filosofi liberali e marxisti, uniti dal comune ricollegamento della dignità all’effettività di un formarsi processuale e al suo riconoscimento sociale, ancorché divisi dall’individuazione del soggetto storico idoneo a realizzare un ambiente favorevole al suo dispiegamento e cioè – rispettivamente – la classe borghese e il proletariato operaio urbano e/o quello contadino, a seconda delle condizioni storiche che hanno indotto gli uomini che ne facessero parte a realizzare una rivoluzione con intenti appunto liberatori (Häberle, 36, richiamato in bibliografia al § 2). Anche la filosofia tomistica aveva del resto costruito nel Medioevo la dignità non come connotata da un’assoluta pregevolezza data una volta per tutte, ritenendola piuttosto articolata in più gradi nel vivente, a partire addirittura da quello non umano (rilievo fondamentale: anche la natura extraumana ha pertanto dignità, seppur minore, giacché comunque riflesso della creazione divina), per giungere a suoi vari stadi nell’uomo: «Tutti gli uomini possiedono l’immagine per natura, i giusti la possiedono secondo la grazia, i beati secondo la gloria e in tale ultimo stadio si realizza la piena unione con Dio», com’è stato scritto analizzando tale posizione teologica (Gormally, Pirozzoli 2012, richiamata in bibliografia al § 2, 21 ss.).

L’esito delle intavolazioni filosofiche fin qui sintetizzate – che va comunque fissato, per le implicazioni che si vedrà poi esserne derivate nei percorsi attuali, teorici e pratici, della dottrina giuridica e della giurisprudenza in biopolitica e bioetica (che è quanto è richiesto alla “voce” di illustrare) – è la divergenza tra chi, sviluppando i semi iper-individualistici che la nozione è venuta (come si diceva) assumendo, secondo l’illustrata dinamica, la porta in definitiva a coincidere con (il diritto al)l’autodeterminazione personale e al sentimento di se stessi e chi – seppure non negando tale tendenziale sviluppo della postmodernità – ne sottolinea, attualizzandola, l’antica percezione, per cui essa vive in definitiva in una dimensione comunitaria (ossia: si è degni o no agli occhi degli altri, non ai propri, o non principalmente ad essi, o comunque non è tanto essenziale a definirne l’ambito che ci si auto-percepisca tali, quanto lo è invece rispetto alla valutazione collettiva che nei confronti del soggetto che la invoca si assume) ed inoltre insiste anche sui limiti di una assunta assolutamente libera autocostruibilità delle scelte attinenti alla personalità individuale – e quindi anche e in primo luogo di quanto appunto integri

la soglia della dignità (così invece Turco) – col mettere in evidenza i condizionamenti ambientali, economici, etico-culturali e/o religiosi ricevuti dal concreto contesto vissuto e che la conformano.

In sostanza, le polarità teoriche opposte che tengono il campo sono o che la dignità della persona comporti un'autonomia di fondo nella percezione e proiezione sociale di se stessi e di un personale modello di vita, o che essa trovi argini nell'ineludibile condizionamento da parte di vincoli che originano dall'esterno del soggetto, variamente configurati, ma sostanzialmente ricondotti ad uno «sforzo per recuperare la necessaria dimensione oggettiva del soggetto», ossia a «ciò che è giusto e costitutivamente inerente alla natura umana», assunto come «svilito nella lunga parte finale della modernità» (Antonini, Di Pietro - Moltisanti).

3. L'approdo della dignità nelle Carte sovranazionali e nelle Costituzioni, tra usi sostanziali e argomentazioni giurisprudenziali, come effetto del costituzionalismo fondato sui valori²

L'approdo all'idea della dignità come patrimonio basilico di ogni essere umano – sia pure spesso riconosciuta solo teoricamente, onde il suo pratico invero è una conquista fatta di fatica e lotte,

² Nel presente paragrafo, la bibliografia si concentra essenzialmente sull'indicazione delle trattazioni in prevalenza giuridico-positive del tema che sono state consultate.

R. ALEXY, *Dignità umana e proporzionalità*, trad. it., in *Lo Stato*, 10, 2018, 13 ss.; C. AMIRANTE, *La dignità dell'uomo nella Legge Fondamentale di Bonn e nella Costituzione italiana*, Milano, 1971; L. ANTONINI, *Autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali*, in *Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale? Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Pavia, 5-7 dicembre 2009*, a cura di F. D'AGOSTINO, Milano, 2012, 16 ss.; A. ALGOSTINO, *L'ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona umana?*, Napoli, 2005; A. APOSTOLI, *Dignità della persona: superiorem non recognoscens (almeno per il costituzionalista)*, in V. ONIDA, *Idee in cammino. Il dialogo con i costituzionalisti bresciani*, Bari, 2019, 219 ss.; V. BALDINI, *Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo*, in *Studi in onore di A. Loiodice*, II, Bari, 2012, 623 ss.; ID., *La dignità umana tra approcci teorici ed esperienze interpretative*, in *Rivista dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti*, 2, 2013; F. BAROLOMEI, *La dignità umana come concetto e valore costituzionale. Saggio*, Torino, 1987; F. BERARDO, *"La dignità umana è intangibile": il dibattito costituente sull'art. 1 del Grundgesetz*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2006, 387 ss.; P. BIASETTI, *Diritti e teorie morali. La prospettiva dei moral rights*, Napoli - Salerno, 2015; R. BIN, *Critica della teoria dei diritti*, Milano, 2018, spec. 127 ss.; *Biolaw Journal - Rivista di biodiritto*, 2, 2017; G. BONGIOVANNI, G. SARTOR, *Ronald Dworkin: i diritti presi sul serio, l'uguaglianza e i fondamenti della moralità politica*, in *Micromega online*, 11 marzo 2013; F. BOTTINI, *C'est grave docteur? À propos du caractère «schizophrénique» de la notion de «dignité humaine»*, in *Pensar, Revista de ciência jurídica Universidade de Fortaleza*, 1, 2013, 98 ss.; C. BRIGNONE, *Aspetti della dignità umana nell'orizzonte del diritto penale*, tesi di dottorato, Università di Trento, Anno Accademico 2009 – 2010, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 dicembre 2011; Q. CAMERLENGO, *Contributo ad una teoria del diritto costituzionale cosmopolitico*, Milano, 2007, 338 ss.; C. CARDIA, *Dignità e diritti umani nella prospettiva delle religioni*, in *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, Cosenza, 2017, 413 ss.; S. CARMIGNANI CARIDI, *Dignità umana - Parte giuridica*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, IV, Napoli - Roma, 2012, 301 ss.; R. CASILLO, *Sulla difficile conciliabilità tra subordinazione e dignità*, in *Il diritto del mercato del lavoro*, 3, 2007, 417 ss.; ID., *La dignità nel rapporto di lavoro*, in *Rivista di Diritto Civile*, 5, 2008, 593 ss.; A. CASSESE, *Il concetto di dignità: i diritti umani come nuovo codice dell'umanità*, in *ItalianiEuropei*, 3, 2008, 186 ss.; L. CHIEFFI (a cura di), *Dialoghi sulla dignità umana*, in *Rassegna di Diritto Pubblico europeo*, 1, 2013; S. CURRERI, *Lezioni sui diritti fondamentali*, Milano, 2018; R. DE VANNA, *Il ruolo dei principi nelle teorie neocostituzionaliste. Un percorso interpretativo*, Modena, 2019; M. DI CIOMMO, *Dignità umana e Stato costituzionale. La dignità umana nel costituzionalismo europeo, nella Costituzione italiana e nelle giurisprudenze europee*, Firenze - Antella, 2010; C. DRIGO, *La dignità umana quale valore (super)costituzionale*, in *Principi costituzionali*, a cura di L. MEZZETTI, Torino, 2011, 239 ss.; ID., *La dignità umana*, in *Diritti e Doveri*, a cura di L. MEZZETTI, Torino, 2013, 161 ss.; G. FERRARA, *La pari*

dignità sociale (*Appunti per una ricostruzione*), in *Studi in onore di Giuseppe Chiarelli*, II, Milano, 1974, 1089 ss.; ID., *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Milano, 2006; G.M. FLICK, *Elogio della dignità*, in *La Costituzione, un manuale di convivenza*, a cura di F. CARAMAZZA E P. MAZZANTI, Milano, 2018, 115 ss.; M. A. GLENDON, *La visione dignitaria dei diritti*, in *Il traffico dei diritti insaziabili*, a cura di L. ANTONINI, Soveria Mannelli, 2008, 59 ss.; P.F. GROSSI, *La dignità nella Costituzione italiana*, in *Diritto e società*, 1, 2008, 33 ss.; N. GUASCONI, *La dignità umana come fondamento e limite del sistema delle libertà*, in *Rivista Trimestrale di Scienze Amministrative*, 2, 2015, 83 ss.; P. HÄBERLE, *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, trad.it., Milano, 2003; H. HOFMANN, *La promessa della dignità umana. La dignità dell'uomo nella cultura giuridica tedesca*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 6, 1999, 620 ss.; L. LONARDO, *Il valore della dignità della persona nell'ordinamento italiano*, in *Rassegna di diritto civile*, 3, 2011, 761 ss.; M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS, *Il lato oscuro dei diritti umani: esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giuridica dell'individuo*, Madrid, 2014; G. FERRANTI, S. MAFFETTONE, *Introduzione alla bioetica*, Napoli, 1992; H. JOAS, *La sacralità della persona. Per una genealogia dei diritti umani*, trad. it a cura di A. Maccarini., Milano, 2014; B. JORION, *La dignité de la personne humaine ou la difficile insertion d'une règle morale dans le droit positif*, in *Revue du droit public*, 1, 1999, 215 ss.; M. NAPOLI, *La dignità*, 2011; B. DI GIOVANNI, *La dignità della persona nella Costituzione. Saggi*, Roma, 2018; *La dignità della persona nella Costituzione, Atti del convegno di Roma, 9 ottobre 2018*, in *Notiziario INCA online*, 1, 2019; *La dignità dell'uomo quale principio costituzionale. Quaderno predisposto in occasione dell'incontro trilaterale delle Corti costituzionali italiana, spagnola e portoghese*, Roma, 30 settembre - 1° ottobre 2007, a cura di M. BELLOCCI - P. PASSAGLIA, *ad nomen auctorum*, in www.cortecostituzionale.it; *La dignité*, in *Cahiers Jean Moulin*, 4, 2018; E. CECCHERINI, *La tutela della dignità dell'uomo*, Napoli, 2008; S. LAFORGIA, *Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale*, Napoli, 2018; J. LUTHER, *Ragionevolezza e dignità umana, working paper* del Dipartimento di politiche pubbliche e scelte collettive *Polis*, Università del Piemonte Orientale, n. 79 (ottobre 2006); B. MALVESTITI, *La dignità umana dopo la "Carta di Nizza". Un'analisi concettuale*, Napoli - Salerno, 2015; S. MANGIAMELI, *Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?* in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2 - 3, 2009, 258 ss.; M.R. MARELLA, *Il fondamento sociale della dignità umana*, in *Rivista critica del diritto privato*, 1, 2007, 67 ss.; O. MAZZOTTA, *La dignità umana come diritto fondamentale e il sistema delle fonti*, in *Atti del Convegno nazionale "Nuovi assetti delle fonti del Diritto del Lavoro del Centro Studi" Domenico Napoletano*, a cura di C. BALDUCCI E M. L. SERRANO, Otranto, 10 - 11 Giugno 2011, online in <http://caspur-ciberpublishing.it>, 143 ss.; C. MEOLI, *La dignità nella giurisprudenza costituzionale portoghese*, in europeanrights.eu, 24 febbraio 2008; ID., *La dignità della persona nella giurisprudenza costituzionale spagnola*, *ivi*, 26 dicembre 2007; G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Politica del Diritto*, 1, 2011, 45 ss.; S. NICCOLAI, *La socialità della giustizia nel principio costituzionale di pari dignità sociale* in *Diritto romano attuale*, 23-24, 2010, 23 ss.; ID., *Il limitato utilizzo del principio di pari dignità sociale nella giurisprudenza costituzionale. Appunti per una ricerca*, in *Studi in onore di Alessandro Pace*, Napoli, 2012, III, 2213 ss.; M. OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, Torino, 2018, 175 ss.; A. PINTORE, *Diritti insaziabili*, in *Teoria politica*, 1, 2000, 3 ss.; C. PICIOCCHI, *La dignità come rappresentazione giuridica della condizione umana*, Padova, 2013; G. PIEPOLI, *Dignità e autonomia privata*, in *Politica del Diritto*, 1, 2003, 45 ss.; ID., *Tutela della dignità e ordinamento della società secolare in Italia*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, 2008, II, 2272 ss.; G. PINO, *Costituzione come limite, Costituzione come fondamento, Costituzione come assiologia*, in *Diritto e Società*, 1, 2017, 91 ss.; A. PIROZZOLI, *Il valore costituzionale della dignità. Un'introduzione*, Roma, 2007; ID., *La dignità dell'uomo. Geometrie costituzionali*, Napoli, 2012; ID., *Dignità. Le contraddizioni*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Torino 2016, III, 1785 ss.; F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Torino, 2011; ID., *La tutela della dignità dell'uomo quale principio fondamentale della Costituzione repubblicana*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, III, Napoli, 2011, 2261 ss.; F. PONGIGLIONE, *I diritti umani nel dibattito etico contemporaneo*, Roma, 2019; S. PRISCO, *Rigore è quando arbitro fischia? Spunti di 'ragionevole' scetticismo su legislatore, Corti e interpretazione*, in *Liber Amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e Democrazia*, Napoli, 2016, 633 ss.; G. RAZZANO, *Sulla sostenibilità della dignità come autodeterminazione*, in corso di pubblicazione negli *Studi in onore di Antonio Ruggeri*; G. REPETTO, *La dignità umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo*, in *Diritto Pubblico*, 1, 2016, 247 ss.; F. RESCIGNO, *Eguaglianza, sesso e religione. La paradigmatica declinazione dell'articolo 3*, in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 1, 2015, 83 ss.; G. RESTA, *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014; P. RIDOLA, *La dignità dell'uomo e il "principio libertà" nella cultura costituzionale europea*, in *Diritto comparato e diritto costituzionale europeo*, Torino, 2010,

essendo in concreto l'effetto di un percorso di suo riconoscimento da parte degli altri non scontato e per il quale occorre battersi – apre il capitolo della stretta connessione tra essa e l'uguaglianza: anche questa seconda, del resto, un valore che non si dà per così dire *in rerum natura*, ma è frutto di acquisizioni difficoltose e di solidità sempre incerta.

Dignità ed eguaglianza sono in effetti due facce della stessa medaglia, o meglio un'endiadi: la prima nozione rinvia necessariamente all'altra, di talché (posto che in partenza esse *devono essere* riconosciute, benché *di fatto* non lo siano pacificamente e anzi sono da questo punto di vista sempre a rischio), allo stesso tempo per essere piene devono ricevere – socialmente e quindi quanto a protezione e promozione legale – costante incremento.

La Carta Costituzionale italiana esemplifica molto chiaramente nell'art. 3 tale connessione, secondo un *climax* ascendente: tutti i cittadini hanno anzitutto (nel senso normativo e non descrittivo anzidetto: devono vedersi riconosciuta) «pari dignità sociale», nei termini immediatamente poi specificati, ossia devono essere ritenuti uguali «di fronte alla legge», ovvero non venire discriminati, indipendentemente da «sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali» e la Repubblica viene impegnata a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (Ferrara, Laforgia, Nicolai, Ruotolo).

Così dunque si allarga il quadro dei nessi tra valori/principi: senza lavoro e più in generale senza politiche intese alla rimozione di difficoltà economiche e sociali, i cittadini non possono cioè dirsi veramente

97 ss.; S. RODOTÁ, *Il diritto di avere diritti*, Roma - Bari, 2013; G. ROLLA, *Dignità*, in *Diritti umani. Cultura dei diritti e dignità della persona nell'epoca della globalizzazione. Dizionario*, a cura di M. Floris, Torino, 2007, I, 304 ss.; A. RUGGERI, *Appunti per una voce di enciclopedia sulla dignità dell'uomo*, in *Diritti fondamentali*, rivista telematica dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale, 15 aprile 2014; ID., *La dignità dell'uomo e il diritto di avere diritti (profili problematici e ricostruttivi)*, in *GiurCost.org.*, II, 2018; 321 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Dignità dell'uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)* in *Politica del Diritto*, 3, 1991, 343 ss.; M. RUOTOLO, *Appunti sulla dignità umana*, in *Studi in onore di Franco Modugno*, Napoli 2011, IV, 3163 ss.; F. SACCO, *Note sulla dignità umana nel 'diritto costituzionale europeo'*, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, 583 ss.; F.F. SEGADO, *La dignità della persona come valore supremo dell'ordinamento giuridico spagnolo*, in *Rivista critica di diritto privato*, 1, 2007, 31 ss.; G. SERENO, *La dimensione costituzionale della dignità umana. Da concetto filosofico a elemento normativo di diritto positivo*, Roma, 2016; D. SCHEFOLD, et al., *La dignità umana*, in S.P. PANUNZIO (a cura di), *I costituzionalisti e la tutela dei diritti nelle Corti europee*, Padova, 2007, 53 ss.; G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, intervento al Convegno trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, Roma, 1 ottobre 2007, in *Associazione dei Costituzionalisti on line*, 14 marzo 2008; ID., *La dignità umana dentro le mura del carcere, relazione al seminario dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti "Il significato della pena"*, Roma, Casa circondariale di Rebibbia, 28 maggio 2014, in *Rivista A.I.C.*, 2, 2014; ID., *L'individuazione dei diritti della persona*, relazione al XXXII Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale Prof. G. D. Pisapia "Diritti della persona e nuove sfide del processo penale", Salerno, 25 - 27 ottobre 2018; A. SPERTI, *Una riflessione sulle ragioni del recente successo della dignità nell'argomentazione giudiziale*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2013; G. STANZIONE, *Processo penale e dignità dell'uomo. Profili di teoria generale, teoria del processo e comparazione giuridica*, in *Comparazione e diritto civile*, luglio 2018; A. TESAURO, *Spunti problematici in tema di dignità umana come bene penalmente rilevante*, in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 11, 2011, 885 ss.; P. VERONESI, *La dignità umana tra teoria dell'interpretazione e topica costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2014, 315 ss.; F. VIOLA, *Lo statuto normativo della dignità umana*, in A. ABIGNENTE, F. SCAMARDELLA (a cura di), *Dignità della persona. Riconoscimento dei diritti nelle società multiculturali*, Napoli, 2013, 283 ss.

liberi e uguali, non davvero in grado di sviluppare il proprio piano di vita individuale e di partecipare alla vita comunitaria, non quindi forniti di piena dignità.

Eguaglianza e dignità si palesano in particolare assieme, all'alba del costituzionalismo, in documenti prima solo politici, poi destinati a divenire giuridicamente vincolanti, dopo un lungo e non certo controverso processo storico, all'esito del quale questi e altri valori filosofici vengono tradotti in principi di diritto non neutri, bensì intrisi di densità assiologica, necessari a orientare interpretazioni di disposizioni e a integrarle argomentativamente, ovvero all'occorrenza a derivarne regole, se per le naturali lacune di un ordinamento ne manchino di puntuali, necessarie a disciplinare casi.

In altri termini, come è stato ben scritto, richiamando Habermas, «[Q]uando... i valori vengono a confluire nelle diverse norme costituzionali, essi – di norma – si trasformano. Mutando letteralmente “pelle” – e cioè positivizzandosi e secolarizzandosi – il loro contenuto può quindi (e finalmente) assumere un rilievo giuridicamente tangibile. Allorché avviene ciò, i valori trasferiscono dunque parte del loro *contenuto teleologico* in un tessuto normativo che possiede invece una natura dichiaratamente *deontologica*» (Veronesi, 319).

Nel complesso, la chiave di lettura di questo movimento di idee va ritrovata nel diffondersi di una *koivé* culturale, nel diritto occidentale del secondo dopoguerra, per effetto dall'egemonia conquistata (anche per l'esito degli eventi bellici) dal modello del neocostituzionalismo a base liberaldemocratica, fondato sul primato della persona (emblematicamente e riassuntivamente, *ex plurimis*, Curreri, Joas, Olivetti, Pino).

Esso valorizza i nessi tra diritto e *moral rights* (Biasetti, Pongiglione), o “moralità politica” – come la definisce Dworkin – nella comunità di volta in volta osservata (Bongiovanni e Sartor), superando dunque lo stretto giuspositivismo ottocentesco e il connesso statalismo e aprendosi alla dimensione sovranazionale e internazionale, in modo da costruire così una sorta di fede laica nei diritti umani, sostitutiva dell'antico giusnaturalismo, in nome della quale dottrina e giurisprudenza dialogano da Paese a Paese, ibridando tradizioni giuridiche originariamente distanti (riassuntivamente, A. Cassese).

Non si va beninteso esenti in questo cammino anche da effetti indesiderabili, come rischi di retorizzazione dell'appello ai diritti, a fronte di una loro frequente ineffettività, tendenza a “coprire” con detto richiamo legittimante al diritto quanto è semplicemente desiderato da *élites* e quindi loro «insaziabilità» e relativo «traffico» transnazionale affermato per via giudiziaria (Antonini, Pintore), come strategia prodotta dello sforzo di minoranze “intense” di superare resistenze di maggioranze parlamentari o sordità di opinioni pubbliche moderate. Il risultato è lo sfociare in «una “giuridicizzazione della politica” e una “politicizzazione della giustizia”» (Mencarelli e altri, 13, richiamando una celebre formula critica schmittiana), con la definitiva conquista di centralità, rispetto alla corrispettiva perdita di peso dei Parlamenti, della giustizia costituzionale, attraverso il canone interpretativo-integrativo della “ragionevolezza” e il ricorso al bilanciamento tra valori/principi (sia consentito il rinvio a Prisco). Si realizza inoltre in tale modo, nel rapporto tra fonti giuridiche, anche la «prevalenza del criterio assiologico su quello gerarchico» (Curreri, 60 ss.), nell'intento della migliore protezione possibile nella situazione data, al di là appunto del livello gerarchico della tutela e della natura interna o esterna della fonte stessa.

Tornando al tema specifico di questo lavoro e provando a tracciarne, tanto premesso, una sintetica mappa ricognitiva, si è ricordato – ma è osservazione diffusa – come sia «con la fine della Seconda guerra mondiale che la dignità trova una sua legittimazione e dimensione giuridica e fa ingresso, in

posizione di fondamentale preminenza, nelle Carte internazionali ed europee e nelle Costituzioni degli ordinamenti statuali» (Apostoli, 220).

Sempre seguendo l'Autrice appena richiamata – ma, come detto, le elencazioni e le relative analisi sono ormai numerose – si possono rammentare tra le prime la *Carta delle Nazioni Unite* (1945), fin dal preambolo e, solo pochi mesi dopo, l'*Atto costitutivo dell'Unesco*, che contiene l'esplicitazione del motivo di questa prepotente emersione dell'endiadi dignità/uguaglianza nella ritrovata, generale coscienza democratica del mondo occidentale e dei suoi documenti ricognitivi e di rifondazione civile, ossia la convinzione che il loro oscuramento sia stato alla base dello scatenarsi della seconda guerra mondiale, onde occorre fare di questi valori strumenti di promozione culturale, in vista dell'obbiettivo (kantiano) della pace perpetua. La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, di poco successiva (1948), in coerenza con la temperie ideale del periodo, ribadisce fin dall'esordio il «riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili [...] fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo», connette nell'art. 1 libertà, eguaglianza, dignità e diritti» e specifica il rilievo del valore, quanto ai diritti economici, sociali e culturali (art. 22), nonché a quello del lavoratore ad una equa remunerazione.

Di grande peso per promuovere in questa stagione storica diritti umani e dignità è – come si vede – il ruolo dell'Onu, nell'ambito della quale si approvano nel 1966 il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* e quello *sui diritti economici, sociali e culturali*, e ancora dell'Unesco, con la *Dichiarazione sulla razza e il pregiudizio razziale*, del 1978. Se, su scala europea, la *Cedu* non contiene traccia espressa del principio, non così può dirsi dei molti riferimenti motivatori ad essa della Corte che la tutela (De Sena, in *Ragion Pratica*, 511 ss.), ma soprattutto la *Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione* (2000) ne fa addirittura un autonomo titolo, che la apre e il Trattato di Lisbona, che nel 2007 la recepisce e le conferisce valore giuridico, la conferma in tale posizione.

Quanto alle singole Costituzioni, ne sarebbe ultroneo qui un censimento caso per caso. Meglio indicare la divaricazione di fondo: esistono documenti costituzionali che la premettono all'elencazione dei diritti, altri che la inseriscono in essa.

Nella Costituzione tedesca è principio anteposto, *unantastbar*, ossia intangibile, di “pesa dei diritti”, come si è detto con icastica espressione (Pirozzoli, 2012, 53 ss., cui fare rinvio per questa parte; per l'analoga immagine della bilancia Silvestri, in *AiC*, 2008. Analitiche ricostruzioni del dibattito italiano su tale cultura, a partire dalla posizione di chiara derivazione kantiana di Dürig, a lungo dominante, sulla dignità come vincolo a non reificare la persona, la cosiddetta “formula oggetto”, anche se non c'è in realtà costituzionalista di quel Paese che non si sia impegnato sul tema, sono in Amirante, Baldini, Hofmann, Politi, Ridola, Ruotolo), mentre in quelle italiana e portoghese, di intensa ispirazione lavoristica, ne viene sottolineato espressamente il verso “sociale” (nella nostra si vedano gli artt. 3, I c.; 36, I c., in senso promozionale di un salario dignitoso per il lavoratore e la sua vita familiare; 41, II c., in senso invece limitativo dell'iniziativa economica privata), presente anche in ulteriori varianti semantiche (art. 32, II c., «rispetto della persona») e senza poterne trascurare altri e diffusi richiami impliciti (ancora Pirozzoli, 2012, 85 ss.), insomma la funzione di presupposto logico ed eticizzante dei diritti che costituiscono nel complesso il patrimonio della persona. Si è anche scritto che il richiamo alla dignità *sociale* è tipico delle società statal-nazionali, quello alla dignità *umana* proprio di quelle aperte alla globalizzazione (Antonelli).

La questione essenziale che nel mondo del diritto coinvolge la dignità è in effetti quella della sua natura: ci si è chiesti se, trascorrendo dal mondo dei valori filosofici a quello dei principi giuridici, essa divenga «norma suprema non bilanciabile», “valore supercostituzionale” (Drigo, Ruggeri), una sorta di superdiritto, punto di confluenza del patrimonio complessivo dei diritti e doveri della persona (così, in una definizione dottrinale – Piciocchi – la «rappresentazione giuridica della condizione umana», che quale onorabilità è tutelabile anche *post mortem* del soggetto dai superstiti interessati, ad esempio da parte dei familiari), o sia piuttosto un “principio bilanciabile” con altri.

In effetti questo valore, calandosi quale principio normativo nel concreto della vita giuridica in specifiche situazioni soggettive (senza di che resterebbe un *flatus vocis* privo di reale operatività, confinato in una sorta di iperuranio e così sterilizzato), è sottoposto giocoforza alle vicende articolate che investono queste: il suo “spessore”, la sua “densità”, non possono insomma esaurirlo in una sola situazione, ma contribuiscono ad orientare la soluzione giurisprudenziale dei conflitti sui beni della vita di volta in volta coinvolti (per un approfondito studio dell’alternativa indicata e delle questioni implicate, Malvestiti).

Il complesso degli usi giurisprudenziali che ricorrono ad esso sul piano argomentativo è stato da tempo (Ruggeri - Spadaro), o più di recente (Drigo, Sperti, Resta, tutti con svolgimenti ad ampio spettro comparativo), ricostruito con acribia, per sottolineare come, accanto a impieghi motivatori di puro stile, distratti o decontestualizzati (come quando si è attribuita dignità non a singoli o a gruppi minoritari discriminati – sul piano ad esempio del genere, dell’orientamento sessuale, etnico, religioso – ma ad istituzioni), il richiamo alla dignità rafforzi le tutele o i limiti in specifiche fattispecie, atteggiandosi in sostanza come una sorta di clausola generale, cui nel tempo hanno attinto tutti i giuristi, dai privatisti ai laboristi, dai penalisti ai giuspenalisti, ma l’elenco andrebbe ampliato (indicazioni sono in bibliografia; per uno sguardo complessivo Ruotolo, Stanzione).

Siccome è impiegabile tanto a rafforzare diritti fondamentali, quanto a limitarne possibili abusi – e quindi operando dal lato dei vincoli – fino ad essere tra gli argini alla revisione costituzionale (in Italia, ad esempio, implicitamente *ex art. 2*, in Germania *ex art. 79*), ossia come strumento per affermare l’autodeterminazione del soggetto, ma anche per forzarla oltre i limiti perlopiù accettati di quell’“umano” che in principio essa intende esaltare, in nome di un’assolutezza libertaria della libertà individuale, peraltro più sentita peraltro nella cultura giuridica statunitense che in quelle europee, la dignità ha in sostanza uno statuto giuridico plurivoco e invocarla per fondarvi unicamente tutele espansive può anche suscitare perplessità e restituire a tale appello un retrogusto di ambiguità (si è anche detto che è un valore «schizofrenico», così Bottini e si vedano anche – *ex plurimis* – Mangiameli, Rodotà, Resta).

Proprio il terreno della bioetica e della biopolitica dimostra in realtà quanto complessi siano gli intrecci tra la faccia, per così dire, “luminosa” del valore e il suo lato “in ombra”.

4. Corpo, diritti, dignità: uno sguardo a un panorama in chiaroscuro³

Per documentare la pluralità di usi possibili e divergenti della dignità sul piano del biodiritto e della biopolitica, insomma la sua ineliminabile ambiguità, soccorre un antico mito, fondativo della letteratura occidentale, articolato su un dilemma che ci parla ancora oggi e lo farà in futuro.

³ Di seguito, i lavori di ambito specificamente bioetico, biogiuridico, biopolitico che sono stati consultati. U. ADAMO, *Costituzione e fine vita. Disposizioni anticipate di trattamento ed eutanasia*, Milano, 2018; S. AGOSTA, *Bioetica e Costituzione*, I, *Le scelte esistenziali di inizio-vita*, e II, *Le scelte esistenziali di fine-vita*, Milano, 2012, Milano 2012; E.M. AMBROSETTI, *Nuovi orizzonti per le sentenze manipolative nel diritto penale?* in *DisCrimen*, 2, 2019, 3 ss.; S. APA, *Bioetica: Diritti fondamentali e dignità umana. Profili giurisprudenziali e legislativi in prospettiva comparata*, Vicalvi, 2015; ID., *Scelte di fine vita. Il caso Lambert*, Vicalvi, 2017; G. APRILE, G. MALGIERI, *Il Corpo come limite dinamico dell'autodeterminazione. Il passaggio dal naturale al biologicamente possibile*, in *Questione Giustizia*, 2, 2016, 181 ss.; U. BECK, *Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare*, trad. it., Roma-Bari, 2009; P. BILANCIA, *Riflessioni sulle recenti questioni in tema di dignità umana e fine vita*, in *Federalismi.it*, 5, 2019; R. BIN, *Dignità umana e biodiritto*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2, 2017, 3 ss. e i contributi della *call for papers* che seguono, 51 ss.; ID., *La Corte, i giudici e la dignità umana*, *ivi*, 2, 2019, 1 ss. e inoltre i contributi di commento all'ordinanza 207/2019 raccolti *ivi*, 151 ss.; ID., *"Tanto tuonò che piovve". Pubblicata finalmente la sentenza sull'aiuto al suicidio ("caso Cappato")*, ne *La Costituzione.info*, 22 novembre, 2019; *Bioetica e dignità umana. Interpretazioni a confronto a partire dalla Convenzione di Oviedo*, a cura di E. Furlan, Milano, 2009; E.W. BÖCKENFÖRDE, *Dignità umana e bioetica*, Brescia, 2010; L. BUSATTA, *Il caso Cappato e la Corte costituzionale: un'incostituzionalità accertata, ma non dichiarata?* in *Rivista italiana di cure palliative*, 4, 2018, 227 ss.; A. CADOPPI, *Dignità, prostituzione e diritto penale. Per una riaffermazione del bene giuridico della libertà di autodeterminazione sessuale nei reati della legge Merlin*, in *Archivio Penale*, 1, 2019, 1 ss.; L. CARLASSARE, *Dignità della persona e libertà di cura*, in *Scritti in onore di Franco Modugno*, I, Napoli, 2011, 567 ss.; C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, 3^a ed., Torino, 2012; ID., *I limiti all'autodeterminazione individuale al termine dell'esistenza: profili critici*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2018, 1 ss.; E. CASTORINA, *Concezioni bioetiche e principi costituzionali: il problema delle scelte di fine vita*, in *Teoria del diritto e dello Stato*, 2 - 3, 2009, 331 ss.; C.B. CEFFA, *Il diritto di morire con dignità. Il "caso Cappato" davanti ai giudici della Corte costituzionale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, 697 ss.; L. CHIEFFI, *Prospettive garantistiche e sviluppi atipici dell'interpretazione conforme a Costituzione nel campo della biomedicina*, in *Questione Giustizia*, 2, 2016, 198 ss.; ID., *Il diritto all'autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale*, Torino, 2019; COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, testi dei pareri *Questioni bioetiche relative alla fine della vita umana*, 14 luglio 1995; Sulla proposta di risoluzione sull'assistenza ai pazienti terminali, 30 aprile 1991; della Mozione sull'assistenza a neonati e a bambini afflitti da patologie o da handicap ad altissima gravità e sull'eutanasia pediatrica, 28 gennaio 2005, nonché del parere *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito, ad locum*, in *Governo.it*; CONSULTA.ORG, testo dell'ordinanza 207/2019 della Corte Costituzionale, seguito dai commenti dottrinali ripubblicati *ivi*; R. CONTI, *I giudici e il biodiritto. Un esame concreto dei casi difficili e del ruolo del giudice di merito, della Cassazione e delle Corti europee*, Roma, 2014; G. CRICENTI, *I diritti sul corpo*, Napoli, 2008, 198 ss.; ID., *I giudici e la bioetica. Casi difficili*, Roma, 2017; I. SANNA, *Dignità umana e dibattito bioetico*, Roma, 2009; F. D'AGOSTINO, *Introduzione alla biopolitica. Dodici voci fondamentali*, Roma, 2009; A. D'ALOIA, *Eutanasia (dir.cost.)*, in *Digesto Discipline Pubblicistiche*, agg., V, Torino, 2012, 300 ss.; ID., *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del Diritto, Annali IX*, Milano, 2016, 331 ss.; M. DI MASI, *Fine vita: vecchi e nuovi paradigmi a confronto*, in *Rivista Critica del diritto privato*, 1, 2010, 143 ss.; E. DOLCINI, *Legge sulla procreazione assistita e laicità dello Stato: da sempre, un rapporto difficile*, in *Diritto penale contemporaneo*, 23 novembre 2013; M. GALLIZIOLI, *La religione fai da te. Il fascino del sacro nel postmoderno*, Assisi, 2004; G. GEMMA, *Dignità e eutanasia; non c'è antitesi. Note in margine di un'opera recente di una costituzionalista cattolica*, in *Materiali per la storia della cultura giuridica*, 1, 2016, 353 ss.; M. E GENNUSA, *La dignità umana vista dal Lussemburgo*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2005, 174 ss.; G. GENTILE, *Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffrire)*, in *Archivio Penale*, 3, 2018; M. GROS, G. SERGES, «Prima lezione di diritto»: ordine morale, dignità umana e "neutralità" del diritto. Dal lancio del nano al comico razzista, in *Diritto*

e Società, 2, 2015, 237 ss.; G. GUIZZI, *Riflessioni sulla eutanasia (A margine della sentenza della Corte Costituzionale sull'art. 580 c.p.)*, in corso di pubblicazione in *Osservatorio di diritto civile e commerciale*, 2, 2019; L.R. KASS, *La sfida della bioetica. La vita, la libertà e la difesa della dignità umana*, trad. it., Torino, 2007; H. KÜNG, W. JENS, *Della dignità del morire. Una difesa della libera scelta*, trad. it., Milano, 1995; A. MORRONE, *Il "caso Cappato" davanti alla Corte costituzionale*, Bologna, 2018; F.S. MARINI, C. CUPELLI (a cura di), *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207/2018*, Napoli, 2019; A. D'ALOIA, *Il diritto e la vita. Un dialogo italo-spagnolo su aborto ed eutanasia*, Napoli, 2011; R. FATTIBENE, *La diagnosi genetica preimpianto tra normativa e giurisprudenza*, Napoli, 2017; G.L. CETTO *La dignità oltre la cura. Dalla palliazione dei sintomi alla dignità della persona*, Milano, 2009; F. LOSURDO, *L'ultima scelta. Dogmatiche dell'autodeterminazione e fine vita*, in *KorEuropa*, Rivista online del Centro di Documentazione Europea dell'UKE; E. MAESTRI, *Giudizi di esistenza. Deliberare sulla vita umana nella riflessione bioetica contemporanea*, Napoli, 2009; R. MARCHISIO, *La religione nella società degli individui. Forme di individualismo e dinamiche del religioso*, Milano, 2010; C. M. MARTINI, *Io, Welby e la morte*, in *Il Sole 24 Ore*, 21 gennaio 2007; P. FUNGHI, C. GIUNTA, C. PAONESSA, *Medicina bioetica e diritto. I problemi e la loro dimensione normativa*, II ed., Pisa, 2012; C. MIRABELLI, «Chiuse le porte all'eutanasia», intervista ad A. Picariello, in *Avvenire*, 23 novembre 2019; S. MORATTI, *L'eutanasia in Olanda tra etica e diritto*, Piacenza, 2010; G. PARODI, *Il giudice di fronte alle sentenze additive di principio nella prassi recente*, in G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma, 2018, 385 ss.; M. PALMA, *Dignità e diritti delle persone private della libertà all'alba del nuovo millennio*, in *ItalianiEuropei*, 3, 2008, 124 ss.; A. PATRONI GRIFFI, *Le regole della bioetica tra legislatore e giudici*, Napoli, 2016; S. PATTI, *La fine della vita e la dignità della morte*, in *Famiglia, Persone e Successioni*, 5, 2006, 390 ss.; M. PICCHI, «Leale e dialettica collaborazione» fra Corte costituzionale e Parlamento: a proposito della recente ordinanza n. 207/2018 di monito al legislatore e contestuale rinvio della trattazione delle questioni di legittimità costituzionale, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3, 2018; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012; F.G. PIZZETTI, *Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione della persona*, Milano, 2008; E. POSTIGO SOLANA, *Transumanesimo e postumano: principi teorici e implicazioni bioetiche*, in *Medicina e Morale*, 2, 2009, 267 ss.; S. PRISCO, voce *Laicità*, in *Dizionario di diritto pubblico* diretto da S. Cassese, IV, Milano, 2006, 3335 ss.; ID., *La musica della vita. Quaderno di biopolitica e bioetica di un giurista*, Napoli, 2015; ID., *Legge e giustizia. Tre variazioni sul tema tra diritto e letteratura*, in G. MACRÌ, P. ANNICCHINO (a cura di), *Diritto, religione e politica nell'arena internazionale*, Soveria Mannelli, 2017, 235 ss.; ID., *Le unioni omosessuali: alcuni problemi rimasti aperti e le prospettive delle loro possibili soluzioni nell'ordinamento italiano*, in G. D'ANGELO (a cura di), *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, Torino, 2018 (a), 583 ss.; ID., *Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 3, 2018 (b), 153 ss.; G. RAZZANO, *Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative nella prospettiva costituzionale*, Torino, 2014; ID., *La legge n. 219/2017 su consenso informato e DAT fra libertà di cura e rischio di innesti eutanasi*, Torino, 2019; P. RESCIGNO, *La bioetica, in I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, cit., 2005, 483 ss.; T. CIARAMELLI, F.G. MENGA, *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto, all'etica, alla politica*, Napoli, 2017; L. RISICATO, *La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita*, in L. PANELLA (a cura di), *Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e di diritto interno*, Napoli, 2018, 292 ss.; ID., *L'incostituzionalità "differita" dell'aiuto al suicidio nell'era della laicità bipolare. Riflessioni a margine del caso Cappato*, in *DisCrimen*, 1, 2019, 35 ss.; F. ROSA, *La biopolitica nell'era di internet*, in *Noema*, 6 - 2, 2015, 160 ss.; A. RUGGERI, *Dignità versus vita?*, in *RivistaAic.it*, 1, 2011; ID., *Procreazione medicalmente assistita e Costituzione: lineamenti metodico-teorici di un modello ispirato ai valori di dignità e vita*, in *Federalismi.it*, 10, 2016; P. FALZEA (a cura di), *Thanatos e nomos. Questioni bioetiche di fine vita*, Napoli, 2009; G. SILVESTRI, *Le sentenze normative della Corte costituzionale*, in *Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli*, Padova, 1985, I, 755 ss.; G. SORRENTI, *Etwas Neues unter der Sonne: un'ordinanza sospensiva dell'annullamento, per necessario coordinamento con il legislatore. In margine a Corte cost., ord. n. 207/2018, questione Cappato*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, 711 ss.; C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica. Il caso dell'eutanasia*, Napoli, 2004; ID., *Nascere e morire tra diritto politico e diritto giurisprudenziale. "Casi difficili alla prova"*, in M. CAVINO, C. TRIPODINA (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale*, Milano, 2012, 41 ss.; ID., *Quale morte per gli "immersi in una notte senza fine"?*

Nell'*Antigone* il conflitto messo in scena si svolge attorno ai temi del potere politico e delle contrapposte pretese dei protagonisti alla decisione di ultima analisi e coinvolge – precorrendo di millenni il nostro modo di sentire il problema – la corporeità: quella di Polinice, che la sorella vuole seppellire, secondo tradizione, sfidando l'editto del re; la sua stessa, che ella è disposta a negare, fedele a un'etica dei legami di sangue che sente superiore alla sua stessa sopravvivenza fisica minacciata e intende testimoniare sino al sacrificio, dunque alla fine sconfitta, ma al tempo stesso vincente; quella del sovrano, che ha un corpo assieme fisico e simbolico (molti secoli dopo ci insegneranno a vedere questo nodo fondamentale Kantorowicz e Foucault, disponendo di categorie politiche ed elaborazioni filosofiche ancora sconosciute a Sofocle). Alla dignità si richiamano tanto Antigone – per la quale è giusta e da essa ispirata la condotta di chi, di fronte alla morte di chi si è fatto nemico, ma viene dalla propria famiglia, privilegia appunto quei vincoli – quanto Creonte, che ritiene all'opposto degno e proprio dell'uomo di governo imporre l'obbedienza alle leggi della città ed altresì Emone e il coro finale della tragedia, per i quali comportamento degno è unicamente l'ispirarsi alla temperanza nell'esercitare il potere politico (chi scrive ha discusso questi aspetti in Prisco, 2017, cui sia permesso il rinvio, anche per ulteriori, fondamentali, richiami bibliografici).

Nell'introdurre di recente una *Call for papers* su *Human Dignity* in questa *Rivista*, si è opportunamente osservato che, nel biodiritto, essa è «tratta in gioco di continuo. Ma [...] richiamarla non serve a risolvere il nodo, ma solo ad enunciarlo: è il nome con cui viene enunciato il problema, certo non la sua soluzione» (Bin, 2017). Gli risponde idealmente, poche pagine oltre, un ex Presidente della Corte costituzionale, intervistato sul tema, richiamando «una bellissima immagine di Bobbio: "compito della scienza non è quello di disseminare verità, ma è quello di disseminare dubbi"» e chiosando «può valere in un certo senso anche per la dignità» (D'Aloia - Flick, 9).

Tanto chiarito, è dunque evidente che non possa parlarsi, anche per il principio in discussione, come ad esempio per la laicità (un'argomentazione in merito, se è permesso, in Prisco, 2006, 3336) al singolare, ma al plurale. Dunque, non esiste "la", ma si devono registrare "le" dignità, ossia sue percezioni che dipendono dall'etica individuale e – se ne esiste una declinazione, per così dire, oggettiva – da (quel tanto di) oggettività che consiste nel consenso eventualmente formatosi su alcuni aspetti di essa in un determinato contesto storico-culturale e in forza dello stato del relativo dibattito in un dato momento.

La *Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina*, redatta in sede di Consiglio d'Europa il 4 aprile 1997 e sottoscritta non solo dagli Stati aderenti ad esso, fa della dignità, la cui tutela è coerentemente sviluppata poi nelle disposizioni successive, il suo architrave sin dal primo articolo (Furlan).

Nel panorama biogiuridico e biopolitico italiano la questione della dignità, che in sostanza si colloca dovunque lungo la direttrice problematica del bilanciamento tra autodeterminazione individuale e suoi limiti, ha risentito dell'iscrizione degli interpreti all'una o all'altra delle schiere che si sono sinora

Sulla legittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio e sul "diritto a morire per mano d'altri", in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 3, 2018, 153 ss.; F. VIOLA, *Natura umana e biopolitica. Uno sguardo d'insieme e un'analisi critica di una concezione particolare*, in M. SIGNORE (a cura di), *Natura ed Etica*, Lecce, 2010, 63 ss.; P. ZATTI, *La dignità dell'uomo e l'esperienza dell'indegno*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 6, 2012, 377 ss.; P. ZICCHITTO, *Inerzia del legislatore e dialettica istituzionale nell'ordinanza della Corte costituzionale in tema di aiuto al suicidio*, in *www.dirittifondamentali.it*, 1, 2019; F. ZINI, *Polis/bios. Nuove tensioni biopolitiche e biogiuridiche*, Roma, 2018.

confrontate nel dibattito scientifico della materia e più largamente in seno all'opinione pubblica, ossia dello svolgersi del dibattito tra bioeticisti "cattolici" e quanti sono convenzionalmente (ma non correttamente, tali essendo anche gli studiosi di siffatto orientamento, se non sono parte dell'ordine sacerdotale) definiti "laici".

I primi sono propensi a sottolineare infatti con nettezza i vincoli comportamentali che dalla dignità della persona derivano, in ragione di dati oggettivi estranei alla persona, o culturali, benché non manchino anche in coscienze orientate da motivi di fede religiosa posizioni più problematiche e dunque meno tradizionali, anche assai autorevoli (per due esempi, si vedano Küng e Martini), mentre i secondi sono perlopiù maggiormente aperti a prospettive "liberali", anche in ragione del progresso scientifico, ossia del passaggio dall'idea del "naturale", dato una volta per tutte, a quella del "biologicamente possibile": «La *natura* del giusnaturalismo ha infatti una dimensione storica, è un criterio di validità assoluto cui uniformarsi nella valutazione di merito delle norme di diritto positivo. Mentre la biologia, che pure nasce come scienza *naturale*, sta maturando una dimensione storico-sociale che è sempre più difficile ignorare. E questo non solo perché studia una realtà in costante evoluzione come la vita, ma perché si deve confrontare nel XX secolo con un elemento che amplia gradualmente la frontiera del biologicamente possibile: la tecnologia», sicché oggi «[I]l concetto di *natura* risulta quindi intrinsecamente dinamico, con un forte connotato storico-evolutivo ed è in questa accezione che *naturale* può essere sostituito più propriamente da *biologicamente possibile*» (Aprile-Malgieri, 181 s.).

Siffatta divisione ideale, seppure presente anche nel mondo statunitense – ma comunque da per tutto investita da processi di secolarizzazione e di diffusione di forme di individualizzazione del sentimento e della pratica della religione (Beck, Gallizioli, Marchisio) – si intreccia in tale cultura giuridica con un'altra, che argomenta il richiamo all'autodeterminazione come conseguenza della proprietà – e quindi disponibilità – che un soggetto ha del proprio corpo e quindi con una particolare e in quell'ambiente fondamentale accezione della *privacy* (Antonini), sostenuta – non senza opinioni dissenzienti – dalla giurisprudenza della Corte Suprema. Si pensi alla nota sentenza *Roe versus Wade* del 1973, in tema di aborto, cui aprì la strada quanto in quegli anni era accaduto a causa della diffusione terapeutica della talidomide, farmaco concepito come sedativo e anti-nausea per le donne in gravidanza, ma che aveva come frequente effetto collaterale il rischio di amelia o focomelia dei feti.

La giurisprudenza di diversi Paesi europei – si segnalano qui alcuni esempi, rispettivamente di quella amministrativa francese, nonché di quella tedesca e italiana (ma si vedano *amplius* Conti, spec. 21 ss e quindi la successiva, ricca analisi, con esemplificazioni e Cricenti, 2017) – ha invece posto, proprio in nome della dignità della persona, un deciso freno alla disponibilità del proprio corpo in ordine a pratiche come il noto caso del "lancio del nano", o quello dell'esibizione di una spogliarellista a beneficio di spettatori paganti collocati in apposite cabine trasparenti, il cosiddetto *peep show* (indicazioni in Cricenti, 2008 e in Gros - Serges), o in quella dei detenuti per terrorismo, essendocisi chiesti se la loro tortura sia legittimabile al fine di acquisire informazioni tese ad evitare conseguenze gravi sulla popolazione civile (indicazioni sul dibattito tedesco in Marzocco; si veda altresì in generale, sulla dignità delle persone private della libertà personale, Palma), o ancora in quello della prostituzione, se «volontariamente e consapevolmente esercitata», in tali termini ritenuta un diritto da parte ricorrente e da una dottrina (Cadoppi), con una tesi però smentita con stringente argomentazione da Corte Cost, 141/2019 e da altra dottrina (Razzano, 2019).

Quella comunitaria, sempre richiamando il principio, ritenne ad esempio dal suo canto, in una decisione ormai risalente, la compatibilità col diritto comunitario del divieto dell'autorità tedesca di giochi che simulavano in un'apposita struttura uccisioni umane (caso *Omega*, 2004).

Come rileva una sensibile, equilibrata dottrina (Chieffi, in *Rassegna di diritto pubblico e europeo*, 8 ss.) facendone un bilancio, sono in genere prevalse da noi – nella progettazione legislativa e nella giurisprudenza, oltre che in molta dottrina – preoccupazioni di richiamarsi al principio nella sua funzione di segnare limiti nelle questioni riguardanti le fasi della vita nascente, da quelle sulla non commerciabilità dell'embrione umano o della sua non riducibilità a materiale per sperimentazioni o comunque per interventi diagnostici, anche qui in coerenza con arresti della giurisprudenza sovranazionale e in particolare della Corte Edu (con qualche spiraglio dottrinale in ordine a quelli destinati irrimediabilmente a distruzione), a quelle che attengono all'aborto, legittimabile solo in casi circoscritti, in definitiva riconducibili ad accertate gravi malformazioni fetali o a un *serio pericolo* per la salute fisio-psichica della gestante (sia permesso rinviare, riassuntivamente e comparativamente, a Prisco, 2015, 1 s.) e alla gestazione per terzi, anche qui con possibili aperture nei casi in cui detta pratica fosse endofamiliare e oblativa (sia ancora consentito il rinvio a Prisco, 2018 a e già in Fattibene, 49 ss.).

In altri casi occorsi in Italia, l'argomentazione sorretta dal principio qui in discussione ha invece operato – come documenta il medesimo studio – nel senso di consentire aperture: così nella vicenda giurisprudenziale relativa alla fecondazione assistita, omologa e poi eterologa, disciplinata dalla L. 40/2004, praticamente riscritta nel tempo dalla Corte Costituzionale (si vedano con divergenti impostazioni, *ex plurimis*, Dolcini e Ruggeri), per non parlare – ma qui si è ormai al di fuori della sfera della natalità – del transessualismo (Ferraro, in *Rassegna di diritto pubblico e europeo*, 13 ss.) e della progressiva legittimazione di unioni civili omosessuali, con inoltre un cauto e circoscritto via libera giurisprudenziale a ipotesi di omogenitorialità, anche adottiva, attraverso il riconoscimento degli effetti di situazioni legittimamente prodottesi all'estero, in Paesi le cui legislazioni consentono il cosiddetto «matrimonio paritario» (ancora Prisco, 2014, 69 ss. e 2018 a).

La giurisprudenza ha comunque pressoché sempre precorso la soluzione legislativa, indirizzandone opzioni e razionalizzazioni a partire dai casi da essa incontrati: particolarmente – anche se non solo – in tema di biodiritto e biopolitica, il ruolo di primo impatto del giudice di merito ha indicato regolarmente la via al legislatore, quindi confermato o corretto, a seconda delle questioni, dalla giurisprudenza costituzionale (molto, ad esempio e come si è detto, nel caso della fecondazione assistita e del transessualismo).

Questo dato costante, se non smentisce l'assunto di una dottrina (Patroni Griffi) che quelle in materia siano leggi «costituzionalmente necessarie», induce a relativizzarlo, giacché l'operato del giudice interviene *ex post* a garantire una copertura giuridica al già vissuto che chiede protezione, laddove l'intervento del legislatore, aprendo una via normativa e quindi generale - astratta, contiene in sé e per tale ragione il merito di dare ordine preventivo (e quindi egualitario) rispetto ai fatti del futuro, ma anche il rischio di imboccare «pendii scivolosi», che si sentano autorizzati da una praticabilità legale di taluni comportamenti a sorvolare su interrogativi etici al riguardo, cioè come esentati dal porsi siffatta prospettiva di valutazione.

Se, quanto alle problematiche di fine vita, la legge sulle cure palliative (L. 38/2010) e quella finalmente introdotta – dopo annoso dibattito e notissime vicende dolorose che hanno appassionato e diviso il

Paese, come i casi Welby ed Englaro in primo luogo – sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, in vista di non più possibili autodeterminazioni del malato divenuto incapace di assumerle (L. 219/2017) hanno rappresentato approdi davvero imprescindibili e positivi per valorizzare la dignità in circostanze di estremo avvilitamento e di fragilità esistenziale, molta maggiore cautela deve esprimersi rispetto alla questione sulla quale ha richiamato l'impegno del Parlamento (e riservato in mancanza a se stessa una decisione, com'è in effetti poi accaduto) un'insolita e discussa ordinanza "orientativa" della Corte Costituzionale (la n. 207/2018), in quello noto come "il caso Cappato", restando ovviamente in disparte il discorso – pur logicamente connesso ad esso – sulla legittimazione dell'eutanasia (per divergenti valutazioni, ma completi esami, anche comparativi con le aperture permissive belga, olandese e svizzera, Adamo, D'Aloia 2012; per un commento di chi scrive alla pronuncia citata Prisco, 2018 b).

È un peccato che il ricco dibattito dottrinale che l'ordinanza ha suscitato tra gli studiosi in ogni università, in seno ad associazioni culturali e di bioeticisti, ad organi di rilievo costituzionale come il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha promosso un seminario e al Comitato Nazionale di Bioetica, che ha licenziato il 30 luglio 2019 un parere, doveroso in ragione delle sue attribuzioni tecnico-consultive, ma interlocutorio nel merito (essendosi in esso registrate le diverse valutazioni tra i suoi componenti, sia pure facendole confluire in indicazioni comuni, che pure in tale situazione sono state possibili), abbia trovato l'opinione pubblica non "addetta ai lavori" e il mondo politico – distratto da un'intensa conflittualità, diretta però su altri temi – sordi alla sfida, che avrebbe invece opportunamente consentito a ciascuna coscienza personale un approfondimento di conoscenza e un'assunzione di responsabilità innanzitutto etica sul come trattare l'istigazione e l'aiuto al suicidio, fattispecie ora equiparate dalla medesima sanzione penale, a tenore dell'art. 580 c. p.

La sentenza della Corte Costituzionale 242/2019, pubblicata ad oltre due mesi di distanza dall'udienza di discussione – il che è particolare rilevante, giacché sottolinea la laboriosità occorsa a stenderla, per il carattere obiettivamente tormentoso del problema che le era stato sottoposto – si atteggia come una decisione additiva, ma non di mero principio, o "a dispositivo indeterminato" (Parodi), bensì di un frammento dispositivo, che sviluppa coerentemente – nel contenuto – la posizione prefigurata nell'ordinanza richiamata (Bin, 2019) che peraltro non si saprebbe definire imposta, o "a rime obbligate".

Ribadito che, in situazioni di estrema fragilità, la vita umana va – proprio per questo e a maggior ragione – specialmente protetta, essa dispone tuttavia l'accoglimento della questione incidentale di legittimità costituzionale precedentemente sollevata, quindi la decriminalizzazione dell'aiuto al suicidio, peraltro con riferimento alla sola parte in cui il testo della disposizione indubbiata «non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione – agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente» (così il *dispositivo*).

Al di là dell'annoso problema del rapporto sempre controverso e problematico dell'ammissibilità di decisioni additive in presenza del principio di legalità di reati e pene (Silvestri e da ultimo, anche per altri riferimenti, Ambrosetti), in attesa di un futuro ed eventuale – ossia non necessario, come si è notato da taluno (si veda subito oltre) – intervento del legislatore, la Corte si è preoccupata perfino di dettare una disciplina per i casi analoghi a quello oggetto della sua pronuncia pendenti in fatto alla data della pubblicazione e si è fatta carico – per considerare il problema, ma anche per escluderne il rilievo in senso tecnico – anche del possibile riconoscimento dell'obiezione di coscienza per chi intenda sollevarla («la presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell'aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato, pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato»: *Considerato in diritto*, n. 6). Tra i primi commenti, questo aspetto di non obbligo del medico a cooperare al suicidio assistito è stato valorizzato da un giurista cattolico, come indicazione che allo Stato – attraverso il servizio sanitario nazionale – spetti solo un compito di garanzia sulla corretta applicazione del diritto oggettivo riscritto dalla sentenza; del pari, si è messo in rilievo il richiamo della sentenza alla necessità di rafforzare e diffondere cure palliative e se ne è desunta l'autoapplicatività dell'equilibrio dettato, nel timore che una successiva legge apra una deriva eutanasica (Mirabelli; per fini osservazioni analogamente orientate, Guizzi).

La percorribilità della (limitata ed estrema) soluzione accolta viene dalla Corte derivata dalla necessità di ricondurre a coerenza il sistema, in cui già si rinvengono i disposti di cui alla legge 38/2010, recante *Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore* – che peraltro, ai sensi del parere reso dal Comitato Nazionale di Bioetica il 18 luglio 2019, è gravata da «molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell'offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell'ambito delle professioni sanitarie», laddove «dovrebbe rappresentare, invece, “una priorità assoluta per le politiche della sanità”» (*Considerato in diritto*, n. 4) – integrati dagli artt. 1 e 2 della l. 219/2017 (su entrambe, con prospettive diverse, Losurdo, Chieffi, 2019, Razzano, 2014 e 2019).

«Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale» (*Considerato in diritto*, nn. 2 e 3).

Vanno riservate ad altra occasione un'analisi critica più approfondita della sentenza e riflessioni sui motivi teorici, storici e sistematici del sempre più evidente slittamento dell'emersione e della tutela dei diritti fondamentali dal legislatore rappresentativo all'organo di giustizia costituzionale (per il caso, ad esempio, dell'accoglimento parziale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 *bis*, comma 1, dell'Ordinamento penitenziario, in ordine agli ostacoli a benefici per una particolare categoria di ergastolani, si veda di recente – in attesa della sentenza – il comunicato stampa ufficiale del 23 ottobre 2019). Si tratta di prendere atto della riproposizione attuale di quello che, in termini classici, è



il tradizionale contrasto – adattato ai tempi, per cui esso si direbbe oggi una “cooperazione concorrenziale” – tra *gubernaculum* e *iurisdictio*, o forse meglio *gubernaculum* attraverso *iurisdictio*, che nel campo del biodiritto e della biopolitica, come si è in precedenza rilevato, è particolarmente evidente. Si svolgono di seguito soltanto brevi osservazioni di congedo dal lettore, specificamente relative alla connessione degli aspetti da ultimo richiamati con il tema generale del presente lavoro.

Non esiste vita davvero libera senza possibile autodeterminazione, ma non esiste autodeterminazione senza solidarietà e contemplazione dei legami che si sono creati, appunto svolgendone il percorso. È quanto invita a considerare Leopardi nella *Ginestra*, quando richiama la “social catena” fra gli uomini o, nel *Dialogo di Plotino e Porfirio* delle *Operette morali* – che ha per tema il rifiuto del suicidio come possibile esito del *tedium vitae* – quando invita a sopportare la condizione umana, con tutte le sue delusioni e asprezze.

La dignità non è insomma “il fiore del deserto”, vive solo – come si è in precedenza rimarcato – nella relazione interpersonale, ossia è segno di un legame tra chi si avverte in rapporto coi simili, incominciando dai più vicini e in senso ampio con la natura (de Miguel Beirain, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 2017 e inoltre Ciaramelli e Menga, Pisanò, Postigo Solana), senza dimenticare nemmeno che la catena di cui si diceva si – e ci – collega anche a chi non c’è più e a chi non c’è ancora (*ex plurimis*, D’Aloia, 2016).

Se dunque il sacrificio della vita non è mai da incoraggiare sventatamente, alla prima o ad altra e pur grave difficoltà, v’è da chiedersi se essa possa tuttavia consistere nel soffrire imposto a forza (Fontana, ne *Il caso Cappato, Riflessioni a margine...*, 161). La Costituzione è netta nel ripudiare (questo il termine usato nel testo) la pena di morte, ma resta affidato in primo luogo alla coscienza individuale chiedersi se possa consentire la pena di vita, anche quando questa è divenuta del tutto insopportabile e vuota di prospettive e se – innanzitutto – tale condizione di esistenza possa appunto ritenersi ancora vita, al di là della minima funzione biologica del respiro e della terribile lucidità (quando essa vi sia) del sentirsi impotenti a correggere il corso delle cose.

Decidere in ragione del senso del rispetto di se stessi, dell’idea che ciascuno ha di sé, ma almeno in presenza dei propri affetti, è quanto l’articolo 32 della Costituzione indica come interesse giuridico individuale protetto, garantendo all’ammalato il diritto alle cure (dunque rinunziabili: da ultimo Meola, in *Rassegna di diritto pubblico e europeo*, 87 ss.) e richiamando il dovere di considerare altresì la sua inter-relazione con la “collettività”, che non è però quella indistinta dei consociati tutti, salvo casi peculiari di trattamenti sanitari imponibili, da regolare con legge (si fanno gli esempi del trattamento al limite anche restrittivo della libertà personale dell’insano di mente e della quarantena per chi rientri nel territorio dello Stato da un luogo in cui infuriasse un’epidemia di una grave malattia diffusiva), ma solo l’intima comunità di chi a lui è caro e che lo ha caro.

Sulla soglia di questo dialogo, in questa suprema decisione, il diritto – nella specie della norma legislativa, o della regola risultante dalla decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo – deve certo esservi e vigilare, onde non consentire abbandono in una fase criticissima dell’esistenza (già l’ordinanza era molto chiara, sul punto), ma, accertato che sia tale aspetto, non può ulteriormente intramettersi e dunque, paradossalmente, lo sguardo critico di un autorevole filosofo del diritto cattolico, che ha fortemente sottolineato i limiti alla disponibilità pubblica del corpo, proprio o altrui («Per sottrarre il *bíos* alla logica del potere bisogna in primo luogo non accettare che esso venga identificato

politicamente»: D'Agostino, 72), può rovesciarsi in un'istanza di rivendicazione di spazi per l'esercizio di una libertà umana responsabile, nei termini sopra indicati. Alla legge delle istituzioni umane tocca allora solo un rispettoso e pietoso silenzio, un dovere di astensione, di fronte a quella che – assieme al «cielo stellato sopra di me» – suscitava attonito stupore in Kant, ossia «la legge morale che è in me».